



Ordinanza sull'esecuzione della legislazione sulle derrate alimentari (OELDerr)

Modifica del 13 febbraio 2024

*L'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV),
visto l'articolo 115 capoverso 1 dell'ordinanza del 27 maggio 2020¹
sull'esecuzione della legislazione sulle derrate alimentari,
ordina:*

I

L'allegato 2 dell'ordinanza del 27 maggio 2020 sull'esecuzione della legislazione sulle derrate alimentari è modificato secondo la versione qui annessa.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° marzo 2024.

13 febbraio 2024

Ufficio federale della sicurezza alimentare
e di veterinaria:

Hans Wyss

¹ RS 817.042

Allegato 2
(art. 37 cpv. 1 e 38 cpv. 1 lett. b, 2 e 5)

Derrate alimentari non di origine animale provenienti da determinati Paesi che sono soggetti temporaneamente ai controlli ufficiali approfonditi secondo gli articoli 37–43

N. 1, nota a piè di pagina

1. Tutte le derrate alimentari iscritte nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793².

² Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 della Commissione, del 22 ottobre 2019, relativo all'incremento temporaneo dei controlli ufficiali e delle misure di emergenza che disciplinano l'ingresso nell'Unione di determinate merci provenienti da alcuni paesi terzi, e che attua i regolamenti (UE) 2017/625 e (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga i regolamenti (CE) n. 669/2009, (UE) n. 884/2014, (UE) 2015/175, (UE) 2017/186 e (UE) 2018/1660 della Commissione, GU L 277 del 29.10.2019, pag. 89; modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) 2024/286, GU L 2024/286, 17.1.2024.